

IL SINDACO

Vista la legge n° 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge Regionale n° 16 del 24 novembre 2001 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. N 320 del 14-02-1954;

Vista la Legge n° 241/90 e s.m. e integrazioni;

Vista la normativa di cui al D. Lgs n° 267/2000;

Considerata la rilevanza del fenomeno randagismo sul territorio comunale;

Considerato che risulta di fondamentale importanza mettere in atto tutte le misure, anche straordinarie, per attuare la limitazione delle nascite dei cani randagi;

Preso atto che la specifica situazione locale, e non solo, e tale da giustificare l'emanazione di apposita ordinanza contingente ed urgente relativa ad un programma straordinario d'intervento;

Considerato che tale programma non dovrà essere inteso come la risoluzione del problema, né alternativo a quanto previsto dalla normativa vigente, ma temporaneo ed integrativo degli obblighi normativi, e finalizzato alla riduzione del numero dei cani presenti sul territorio, ad evitare la formazione di branchi, ed alla limitazione delle possibili malattie trasmissibili all'uomo (zoonosi);

Considerato la necessita e l'urgenza di provvedere, non ulteriormente procrastinabile;

Riconosciuta la propria competenza ad emettere provvedimenti;

Considerato che le Linee Guida Interpretative della L.R. 16/2001 prevedono piani di sterilizzazione straordinari dei cani randagi e la loro successiva re-immissione sul territorio senza ulteriori adempimenti sanitari;

ORDINA

I cani randagi indicati nella seguente tabella, accalappiati sul territorio comunale, essendo stati sottoposti ad intervento di sterilizzazione chirurgica a cura del Servizio Veterinario della ASL SALERNO, vengono reimmessi nell'ambito del territorio di prelevamento:

razza	sexo	Data di nascita	mantello	taglia	microchip
meticcio	f	01/07/09	beige	piccola	380260020007581
meticcio	f	01/07/08	Nero focato	media	380260020007564
meticcio	f	01/07/08	fulvo	media	380260020004931
meticcio	f	01/07/09	biondo	media	380260020007737
meticcio	f	01/01/10	beige	media	380260020007686

La reimmissione avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. non sono soggetti ritenuti "pericolosi" né manifestano forme di aggressività;
2. non sono cani mordaci;
3. non sono stati segnalati quali autori di molestie;
4. si presentano clinicamente sani;
5. sono in grado di sopravvivere per strada, in quanto non si tratta di cuccioli;
6. sono stati identificati mediante l'applicazione del microchip e registrati nella Banca dati Regionale dell'anagrafe Canina a nome del Sindaco del Comune di Laureana Cilento che ne risulta il proprietario;
7. portano, ai margini della ferita chirurgica, un tatuaggio con la sigla ASL SA ;
8. possiedono il dovuto collare di riconoscimento.

Gli animali reimmessi sul proprio territorio saranno regolarmente registrati nell'Anagrafe canina sotto la voce "cane reintrodotta sul proprio territorio".

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza:

al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale "SALERNO" ex ASL SA/3 con sede in via O. de Marsilio 84078 Vallo della Lucania,

all'Unita Operativa Veterinaria di Agropoli Via S.D'acquisto ,

al Comando Stazione Carabinieri di Torchiara

al Comando di Polizia Municipale,

all'Albo Pretorio del Comune per la relativa affissione pubblica, nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.



Reg. Anagrafe Canina  
*[Handwritten signature]*